



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2600

Seduta del 09/12/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

MODIFICHE ALLA DGR XI/1019 DEL 17.12.2018 "DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 19/2017 "GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE E RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI" E APPROVAZIONE DELLE DENSITA' OBIETTIVO NELLE AREE CLASSIFICATE IDONEE AI SENSI DELLA DGR XI/273 DEL 28.06.2018. APPROVAZIONE DELLE DENSITA' OBIETTIVO NELLE AREE CLASSIFICATE IDONEE AI SENSI DELLA DGR XI/273 DEL 28.06.2018

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/200 del 11.06.2018 "Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28.06.2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/1019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia- Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e successive modificazioni e integrazioni disposte con DGR XI/1425 del 25.03.2019 e DGR XI/1761 del 17.06.2019;

ATTESO che la Lr. 19/2017:

- all'art. 2, prevede la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee, in cui la presenza della specie non è ammessa;
- all'art. 3, comma 2, prevede che nelle aree idonee, per ogni unità di gestione, vengano definite le densità obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-pastorale;
- all'art. 3, comma 3 prevede che, per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le densità obiettivo siano definite d'intesa con i relativi enti gestori;

CONSIDERATO che la DGR XI/1019 del 17.12.2018 al punto 2.b) del dispositivo prevede che, con suo provvedimento, la Giunta regionale, sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli enti gestori delle aree protette per il territorio di competenza, provveda alla definizione delle cosiddette "densità obiettivo" nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR n. XI/273 del 28.06.2018;

DATO ATTO che, su incarico della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ERSAF ha redatto un documento, agli atti della U.O., per la definizione delle cosiddette "densità obiettivo" nelle aree classificate idonee ai sensi della sopra citata DGR 273/2018;

RITENUTO che le densità obiettivo risultano più correttamente misurabili attraverso parametri gestionali obiettivo, ovvero i valori soglia dei danni tollerabili in relazione alle esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle colture agricole e dell'ambiente, cui finalizzare le attività di gestione delle popolazioni di cinghiale nelle diverse unità di gestione ricadenti nelle aree idonee;

VALUTATI gli esiti, agli atti della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie, degli incontri con gli Uffici Territoriali Regionali, la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali, coinvolti nel procedimento disciplinato dal presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato A "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale *Sus scrofa* in Regione Lombardia – Definizione dei parametri gestionali obiettivo (art. 3, comma 2 l.r. 19/17)", articolato nei seguenti temi principali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- significato e caratteristiche dei parametri gestionali obiettivo;
- elencazione della suddivisione delle aree idonee in Unità e Sub-Unità di gestione, con relativa cartografia regionale d'insieme;
- descrizione dei dati utilizzati e loro elaborazione per la definizione di modelli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di valutazione ambientale;

- creazione di un indice di rischio per la valutazione del rapporto tra gli impatti provocati dalla specie sul territorio regionale rispetto alle attuali modalità gestionali, con la definizione di una mappa del rischio aggiornata al 2018;
- individuazione dei parametri gestionali obiettivo per ciascuna Unità/Sub-Unità di gestione, cui tendere nell'arco di un quinquennio;
- tabelle riepilogative degli obiettivi per ogni Unità/Sub-Unità di gestione e relativi ATC/CAC territorialmente competenti nelle aree idonee, nonché per ogni area naturale protetta regionale;

VALUTATO inoltre che la DGR XI/1019 del 17.12.2018 e relativo Allegato A "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia":

- stabilisce, tra l'altro, i termini per l'approvazione degli strumenti di pianificazione e di gestione del cinghiale ovvero i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC), gli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) e i Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC) da parte degli uffici territoriali agricoltura, foreste, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi nonché i termini delle fasi endo-procedimentali, necessarie al fine delle verifiche di coerenza tra gli strumenti, come segue:
 - entro il 30 gennaio 2020 per i PPGC;
 - entro il 10 maggio 2020 per gli IAPC;
 - entro il 28 febbraio 2020 per i PPCC;sia nelle aree idonee, nelle quali è necessaria la preventiva definizione delle densità obiettivo, che in quelle non idonee per il cinghiale, nelle quali la presenza della specie non è ammessa;
- individua le procedure per l'approvazione dei PPGC, degli IAPC e dei PPCC, stabilendo specifici riferimenti temporali;

RITENUTO, in considerazione del protrarsi dei tempi necessari per la definizione dei parametri gestionali obiettivo, limitatamente al primo anno di applicazione, di rideterminare le date entro le quali approvare gli strumenti di pianificazione della gestione della specie, ovvero i citati PPGC, gli IAPC e i PPCC fissando le seguenti date:

- entro il 15 marzo 2020 per i PPGC;
 - entro il 10 maggio 2020 per gli IAPC;
 - entro il 30 aprile 2020 per i PPCC;
- posticipando proporzionalmente i termini delle fasi endo-procedimentali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO opportuno e pertinente, ai fini di un incremento dell'efficacia degli interventi gestionali sul cinghiale, sia in attività di prelievo venatorio che di controllo, nel rispetto della vigente legislazione regionale e della sicurezza, introdurre puntuali modifiche alla Disciplina e di conseguenza approvare le modifiche all'Allegato A "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia" della DGR 1019/2018, di seguito specificate:

- a pag. 21, paragrafo 4.4.1 "Cacce collettive (braccata, girata e battuta)", aggiungere, dopo il primo, un ulteriore punto: "*Per una maggiore efficacia della caccia collettiva e previa intesa tra i rispettivi Caposquadra, possono essere organizzate battute di caccia collettiva in forma congiunta tra due squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito ai paragrafi 4.4.1.1, 4.4.1.2 e 4.4.1.3*";
- a pag. 24, paragrafo 4.4.1 "Cacce collettive (braccata, girata e battuta)", al penultimo punto sono aggiunte le parole: "*“, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, incluso il cinghiale.”*;
- a pag. 24, paragrafo 4.4.1.1 "Caccia collettiva con il metodo della braccata", al secondo punto, sostituire le parole "*almeno 10 cacciatori*" con le parole "*almeno 8 cacciatori*";
- a pag. 26, al paragrafo 4.5.1 "Definizioni", dopo le parole "*(con un unico cane limiere abilitato ENCI).*", aggiungere le parole "*Nelle ore notturne, gli abbattimenti in controllo possono svolgersi con l'ausilio di fonti luminose o di ottica di puntamento congegnata per la visione notturna (visore a infrarossi o termocamera).*";

RITENUTO altresì di confermare quanto disposto dalla DGR 1019/2018 al punto 2.c) del dispositivo, ovvero che fino all'approvazione dei PPGC, IAPC e PPCC, il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali vigenti;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di approvare l'allegato A "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale Sus



Regione Lombardia

LA GIUNTA

scrofa in Regione Lombardia – Definizione dei parametri gestionali obiettivo (art. 3, comma 2 l.r. 19/17)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che il predetto allegato A si applichi all'intero territorio regionale, fatta eccezione per le aree nazionali protette ai sensi della l. 394/91;
3. di prevedere che, limitatamente al primo anno di applicazione, le date entro le quali approvare gli strumenti di pianificazione e gestione della specie ovvero i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC), gli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) e i Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC) da parte degli uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, siano:
 - 15 marzo 2020 per i PPGC;
 - 10 maggio 2020 per gli IAPC;
 - 30 aprile 2020 per i PPCC;

adeguando proporzionalmente i termini delle fasi endo-procedimentali;

4. di approvare le modifiche all'Allegato A “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia” della DGR 1019/2018, come di seguito specificate:
 - a pag. 21, paragrafo 4.4.1 “Cacce collettive (braccata, girata e battuta)”, aggiungere, dopo il primo, un ulteriore punto: “*Per una maggiore efficacia della caccia collettiva e previa intesa tra i rispettivi Caposquadra, possono essere organizzate battute di caccia collettiva in forma congiunta tra due squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito ai paragrafi 4.4.1.1, 4.4.1.2 e 4.4.1.3*”;
 - a pag. 24, paragrafo 4.4.1 “Cacce collettive (braccata, girata e battuta)”, al penultimo punto sono aggiunte le parole: “, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, incluso il cinghiale.”;
 - a pag. 24, paragrafo 4.4.1.1 “Caccia collettiva con il metodo della braccata”, al secondo punto, sostituire le parole “almeno 10 cacciatori” con le parole “almeno 8 cacciatori”;
 - a pag. 26, al paragrafo 4.5.1 “Definizioni”, dopo le parole “(con un unico cane limiere abilitato ENCI).”, aggiungere le parole “Nelle ore



Regione Lombardia

LA GIUNTA

notturne, gli abbattimenti in controllo possono svolgersi con l'ausilio di fonti luminose o di ottica di puntamento congegnata per la visione notturna (visore a infrarossi o termocamera).";

5. di confermare quanto disposto dalla DGR 1019/2018 al punto 2.c) del dispositivo, ovvero che, fino all'approvazione dei PPGC, IAPC e PPCC, il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali vigenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE
(*SUS SCROFA*)
IN REGIONE LOMBARDIA

Definizione dei
“Parametri gestionali obiettivo”
(Art. 3, comma 2 l.r. 19/2017)

Ai sensi della L.r. 19/2017, la D.G.R. n. XI/1019 del 17.12.2018 dispone che nelle Aree Idonee per il cinghiale, *Sus scrofa*, (individuata dalla D.G.R. n. XI/273 del 28.06.2018), per ogni Unità di Gestione o, se ritenuto necessario, per ogni Sub-Unità di Gestione, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con il supporto delle uffici territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (di seguito AFCP), sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli Enti gestori delle aree protette regionali, definisca i **parametri gestionali obiettivo** su tutto il territorio agro-silvo-pastorale. Tali parametri rappresentano il valore soglia dei danni tollerabili in relazione alle esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle attività antropiche e dell'ambiente. I parametri gestionali obiettivo hanno analogo significato e funzionalità delle cosiddette densità obiettivo ma risultano più correttamente misurabili in maniera standardizzata, data la mancanza di tecniche di stima delle densità del cinghiale affidabili su ampia scala.

Con l'obiettivo di meglio identificare le peculiarità geografiche, giungere a una migliore definizione dei parametri gestionali e, quindi, alla previsione delle azioni necessarie alla gestione della specie, le Unità di gestione presenti nelle aree idonee sono state suddivise in Sub-Unità di gestione (Fig. 1), nello specifico:

- UNITÀ A – INSUBRIA VARESE
 - Sub-unità: A1 Prealpino
 - Sub-unità: A2 Nord Verbano
- UNITÀ B – INSUBRIA COMO/LAGO
 - Sub-unità: B1 Prealpi comasche
 - Sub-unità: B2 Alpi Comasche
- UNITÀ C – INSUBRIA COMO/TRIANGOLO
- UNITÀ D - PAVIA OLTREPO
- UNITÀ E – LECCO - BERGAMO
 - Sub-unità: E1 Alpi Lecchesi
 - Sub-unità: E2 Prealpi Lecchesi e Valle S. Martino
 - Sub-unità: E3 Prealpi Bergamasche
- UNITÀ F - BRESCIA
 - Sub-unità: F1 Alto Garda
 - Sub-unità: F2 Bassa Valle Camonica
 - Sub-unità: F3 Sebino
 - Sub-unità: F4 Val Sabbia
 - Sub-unità: F5 Val Trompia
 - Sub-unità: F6 –Unico/Collina




Figura 1. Sub-unità di gestione e unità di gestione del cinghiale.

Nella definizione dei parametri gestionali obiettivo, è stata innanzitutto condotta un'approfondita analisi delle conoscenze relative al cinghiale in Lombardia, considerando quindi anche le aree non idonee alla presenza della specie, al fine di meglio descrivere la situazione e le problematiche su scala regionale.

I dati utilizzati sono stati i seguenti:

- dati amministrativi e ambientali (individuazione dei soggetti territoriali competenti nella gestione della specie, destinazione d'uso del suolo e fisionomie vegetazionali);
- dati relativi alla presenza e dinamica del cinghiale:
 - dati di monitoraggio provenienti dalle AFCP/Provincia di Sondrio e dalle Aree protette regionali;
 - dati cinegetici (cinghiali abbattuti in prelievo venatorio, in attività di controllo e loro confronto);
- dati relativi ai danni causati dal cinghiale alle attività antropiche:
 - danni alle colture agricole indennizzati;
 - danni da sinistri stradali.

Sono state poi elaborate tre diverse cartografie di riferimento al fine di ottenere un'adeguata valutazione del territorio rispetto alle esigenze ecologiche della specie e alle potenziali criticità che si possono creare (danni potenziali o la percezione da parte del cittadino del potenziale pericolo per le persone). Queste elaborazioni hanno permesso di definire:

1. un modello di valutazione ambientale relativo all'idoneità ecologica del territorio lombardo per il cinghiale;
2. un modello di valutazione ambientale relativo all'estensione potenziale dei danni sul territorio regionale (comprensivo della valutazione di potenziali impatti agli Habitat della rete Natura 2000 in Lombardia e a quattro specie di galliformi alpini considerate come target di riferimento);
3. le aree inidonee alla presenza del cinghiale in rapporto al suo possibile impatto su coltivazioni di pregio.

Successivamente, è stato creato un indice di rischio finalizzato a valutare il rapporto tra gli impatti provocati dalla specie sul territorio regionale rispetto alle modalità gestionali attualmente applicate.

Questo indice relaziona fra loro i seguenti elementi:

- danni alle colture agricole indennizzati;
- danni da sinistri stradali indennizzati;
- numero di animali prelevati in attività venatoria;
- numero di animali abbattuti in attività di controllo;
- superficie di idoneità ecologica.

L'indice così creato ha permesso la definizione di una mappa aggiornata del rischio di danneggiamento (2018), in relazione alle modalità gestionali applicate nelle varie Unità o Sub-Unità di gestione.

Dall'analisi dei dati e delle elaborazioni svolte, per ogni Unità o Sub-Unità di Gestione, sono stati quindi individuati i parametri gestionali obiettivo, identificati come elementi facilmente misurabili e caratterizzati dall'essere calibrati localmente e diversificati sul territorio in relazione alle puntuali caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche. Tali parametri sono definiti come valori di spesa annua massima sostenibile, calcolati sia in relazione alle esigenze ecologiche della specie e di tutela dell'ambiente, sia in relazione alle percentuali di riduzione dei danni indennizzati alle colture, di quelli derivanti da sinistri stradali nonché alla riduzione della percezione da parte della cittadinanza del potenziale pericolo connesso all'espansione della specie sul territorio regionale.

In relazione ai danni provocati dal cinghiale ad habitat e specie di interesse conservazionistico nei Siti Natura 2000, si riconosce l'opportunità di intraprendere uno specifico percorso finalizzato a una loro definizione oggettiva e misurabile, al momento non disponibile.

I parametri gestionali obiettivo, riferiti a ogni Sub-Unità di gestione, rispetto ai quali definire gli obiettivi a cui tendere nei 5 anni successivi, sono:

1. Danni totali/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra la somma dei danni derivanti da incidenti stradali e i danni alle colture (in Euro) diviso la "superficie totale" della Sub-Unità.
2. Danni incidente/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra i danni derivanti da incidenti stradali (in Euro) diviso la "superficie totale" della Sub-Unità (in quanto la rete viaria è distribuita sull'intera Sub-Unità).
3. Danni colture/superficie potenziale danneggiabile: parametro calcolato come rapporto tra i danni alle colture (in Euro) diviso la "superficie potenziale dei danni", così come calcolata dal MVA per ogni Sub-Unità.

Tutti i valori ottenuti sono riferiti all'unità standard di superficie pari a 100 ettari.

Partendo dalla definizione dei valori attuali dei tre parametri sopra descritti per ogni Sub-Unità di gestione (calcolati a partire dai dati precedentemente descritti), sono state individuate tre classi progressive di percentuali di riduzione a cui tendere come obiettivo gestionale a 5 anni, vale a dire:

1. Parametro danni totali/superficie totale Sub-Unità:
 - o riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 40,00;
 - o riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 40,00 e Euro 140,00;
 - o riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 140,00.
2. Parametro danni incidente/superficie totale Sub-Unità:
 - o riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 11,00;
 - o riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 11,00 e Euro 45,00;
 - o riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 45,00.
3. Parametro danni colture/superficie potenziale danneggiabile Sub-Unità:
 - o riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 500,00;
 - o riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 500,00 e Euro 2000,00;
 - o riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 2000,00.

Tutti i valori ottenuti sono riferiti all'unità standard di superficie pari a 100 ettari.

La relazione inversa esistente fra la percentuale prevista di riduzione e l'ammontare dei valori di danni, ovvero l'obiettivo di una minor riduzione in percentuale ove i danni risultano più elevati, è legata alla necessità di identificare degli obiettivi che siano coerenti con lo sforzo di cattura necessario per il loro raggiungimento.

Per semplificare e rendere valutabile il raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra indicati è stata, infine, predisposta la Tabella riepilogativa che viene successivamente illustrata. Al fine di consentire un più facile raggiungimento degli obiettivi, è stato previsto un range per ogni singolo obiettivo, calcolato con un arrotondamento di 5 euro. Tutti i valori sono riferiti all'unità standard di superficie pari a 100 ettari.

Struttura agricoltura	Istituto	Denominazione	Unità/Sub-Unità	Danni totali / superficie totale* (euro/100ha)	Danni incidente / superficie totale** (euro/100ha)	Danni colture / superficie potenziale danneggiabile*** (euro/100ha)
Bergamo	CAC	Prealpi Bergamasche	E3 – Prealpi bergamasche	40 - 45	5 - 10	115 - 125
Brescia	ATC	Ambito Territoriale di Caccia	F6 – Unico/Collina	10 - 15	0 - 5	40 - 45
Brescia	CAC	Val Trompia	F5 – Val Trompia	0 - 5	0 - 5	10 (15)
Brescia	CAC	Alto Garda	F1 – Alto Garda	5 - 10	0 - 5	75 - 85
Brescia	CAC	Bassa Val Camonica	F2 – Bassa Val Camonica	5 - 10	0 - 5	10 - 15
Brescia	CAC	Val Sabbia	F4 – Val Sabbia	5 - 10	0 - 5	35 - 40
Brescia	CAC	Sebino	F3 - Sebino	0 - 5	0 - 5	5 - 10
Como	CAC	Penisola Lariana	C – Insubria Como/ Triangolo	0 - 5	0 - 5	10 - 15
Como	CAC	Alpi Comasche	B2 – Alpi Comasche	5 - 10	0 - 5	15 - 20
Como	CAC	Prealpi Comasche	B1 – Prealpi Comasche	5 - 10	0 - 5	70 - 75
Lecco	ATC	Meratese	E2 – Prealpi Lecco e Valle San Martino	25 - 30	0 - 5	460 - 510
	CAC	Prealpi		25 - 30	0 - 5	460 - 510
Lecco	CAC	Alpi	E1 – Alpi lecchesi	175 - 195	0 - 5	810 - 890
Pavia	ATC	Oltrepò Nord	D – Pavia Oltrepò	45 - 50	20 - 25	20 - 25
	ATC	Oltrepò Sud		45 - 50	20 - 25	20 - 25
Varese	ATC	Prealpino	A1 - Prealpino	60 - 65	55 - 60	395 - 435
Varese	CAC	Nord Verbano	A2 – Nord Verbano	185 - 205	15 - 20	3260 - 3585

Note:

* parametro danni totali/superficie totale: calcolato come rapporto tra la somma dei danni derivanti da incidenti stradali e i danni alle colture diviso la "superficie totale" della Sub-Unità.

** parametro danni incidente/superficie totale: calcolato come rapporto tra i danni derivanti da incidenti stradali diviso la "superficie totale" della Sub-Unità, in quanto la rete viaria è distribuita sull'intera Sub-Unità.

*** parametro danni colture/superficie potenziale danneggiabile: calcolata come rapporto tra i danni alle colture diviso la "superficie potenziale danni", così come calcolata dal MVA per ogni Sub-Unità.

Nelle Aree Naturali Protette regionali, ai sensi della Legge 394/91 e della l.r. 86/83, è possibile effettuare la sola attività di controllo della specie. Tali Aree ricadono sia in Aree idonee, sia in Aree non idonee alla presenza del cinghiale; per questo, visti anche i dati disponibili relativi alla specie e alla sua gestione in queste Aree, gli obiettivi gestionali sono stati

differenziati come descritto a seguire. Per le Aree Naturali Protette regionali ricadenti in Aree idonee, gli obiettivi vanno da un danno minimo pari a Euro 0,00 a un massimo corrispondente a quello individuato per la Sub-Unità in cui ricade tale Area.

Nella Tabella seguente, sono illustrati i tre parametri gestionali per le Aree Naturali Protette regionali ricadenti in Aree idonee a cui tendere come obiettivo a 5 anni.

Area protetta	Unità/Sub-Unità	Danni totali / superficie totale (euro/100ha)	Danni incidente / superficie totale (euro/100ha)	Danni colture / superficie potenziale danneggiabile (euro/100ha)
Parco Campo dei Fiori	A1 - Prealpino	0 - 60	0 - 55	0 - 395
Parco dei Colli di Bergamo	E3 - Prealpi bergamasche	0 - 40	0 - 5	0 - 115
Parco dell'Adda Nord	E2 - Prealpi Lecco-Valle San Martino	0 - 25	0	0 - 460
Parco dell'Alto Garda Bresciano	F1 - Alto Garda	0 - 5	0	0 - 75
RN Valle del Freddo	E3 - Prealpi bergamasche	0 - 40	0 - 5	0 - 115
RN Valpredina	E3 - Prealpi bergamasche	0 - 40	0 - 5	0 - 115
RN Piramidi di Zone	F3 - Sebino	0	0	0 - 5
RN Torbiere del Sebino d'Iseo	F3 - Sebino	0	0	0 - 5
RN Lago di Piano	B1 - Prealpi Comasche	0 - 5	0	0 - 70
RN Valle Bova	C - Insubria Como/Triangolo	0	0	0 - 10
RN Pian di Spagna e Lago di Mezzola	B2 - Alpi Comasche	0 - 5	0	0 - 15
RN Valle di Bondo	F1 - Alto Garda	0 - 5	0	0 - 75
RN Monte Alpe	D - Pavia Oltrepò	0 - 45	0 - 20	0 - 20
RN Sasso Malascarpa	C - Insubria Como/Triangolo	0	0	0 - 10
RN Valsolda	B2 - Alpi Comasche	0 - 5	0	0 - 15
RN Valle del Prato della Noce	F4 - Val Sabbia	0 - 5	0	0 - 35
RN Lago di Ganna	A1 - Prealpino	0 - 60	0 - 55	0 - 395

Per le Aree Naturali Protette regionali ricadenti in Aree non idonee, i valori obiettivo dei tre parametri gestionali precedentemente individuati sono da considerarsi, in questa prima

fase, tutti pari a zero (0,00 euro/100 ettari), poiché si considera che la presenza della specie debba tendere all'azzeramento.

Un caso particolare riguarda il Parco Naturale lombardo della Valle del Ticino che, negli ultimi anni, nonostante gli importanti sforzi di controllo profusi, continua a registrare elevati valori di danni alle coltivazioni indennizzati nelle aree a Parco Naturale. L'attuale ammontare dei danni alle coltivazioni, suggerisce pertanto di porre come obiettivo gestionale realisticamente perseguibile la riduzione del 25% dei danni. Nel 2017 i danni alle colture indennizzati sono stati pari a Euro 221.826,36 (1079,35 Euro/100 ettari rispetto alla superficie complessiva del Parco Naturale), pertanto il "parametro gestionale obiettivo" sul quinquennio rispetto alla superficie complessiva del Parco Naturale, risulta pari a 810 Euro/100 ettari.